

3

Mappa di sintesi dei concetti fondamentali

CONTRATTO (art. 1321 c.c.)

È l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ELEMENTI ESSENZIALI

Requisiti prescritti dal legislatore, a pena di nullità:

- Accordo
- Causa
- Oggetto
- Forma

ELEMENTI ACCIDENTALI

Quelli che le parti sono libere di inserire o meno nel contratto:

- Condizione
- Termine
- Modo

AUTONOMIA CONTRATTUALE

(art. 1322 c.c.)

È la libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto e di stipulare contratti che non appartengono ai tipi regolati dal legislatore, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (contratti atipici).

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

(art. 1326 c.c.)

Si verifica nel momento in cui chi ha formulato la proposta ha notizia dell'accettazione dell'altra parte.

INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

È la sanzione che comporta l'inidoneità del contratto a produrre effetti giuridici. Le due principali ipotesi d'invalidità sono:

NULLITÀ

È la forma più grave, in base alla quale il contratto non produce alcun effetto sin dall'origine.

Cause:

- Contrarietà alle norme imperative;
- Mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto;
- Illiceità;
- Previsione specifica di una norma di legge.

ANNULLABILITÀ

In base ad essa il contratto produce effetti che però possono essere eliminati, in un secondo momento su istanza di parte, da una sentenza emanata dal giudice.

Cause:

- Incapacità legale;
- Incapacità naturale;
- Vizi del consenso.

CONTRATTI**TIPICI**

Sono quelli che, per il loro maggior utilizzo e per il loro particolare rilievo, sono stati espressamente regolati dal legislatore.

ATIPICI

Sono quelli il cui contenuto è stato liberamente determinato dall'autonomia delle parti e che non rientrano in uno dei modelli contrattuali previsti.

Esempi:

- **VENDITA**
È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
- **PERMUTA**
È il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.
- **APPALTO**
È il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
- **MANDATO**
È il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
- **MUTUO**
È il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Esempi:

- **LEASING**
Ricorre quando una parte concede ad un'altra il godimento temporaneo di un bene che produce o che ha appositamente acquistato, dietro il pagamento di un canone periodico.
- **ENGINEERING**
Ricorre quando una parte che intende compiere un'opera piuttosto complessa conferisce ad un'altra parte l'incarico di progettarela o effettuarla direttamente, a partire dal progetto sino agli adempimenti correlati.